

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

## D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

**D.d.s. 12 dicembre 2018 - n. 18604****Modifica alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nei seguenti bacini: n. 2 Asta del fiume Po, n. 3 Ticino Terdoppio Sesia e Agogna, n. 5 Verbanò Ceresio e Lario, n. 6 Adda sublacuale, n. 7 Valle Brembana, n. 8 Valle Seriana, n. 9 Oglio, n. 10 Valle Camonica, n. 11 Valle Trompia, n. 12 Mincio, n. 14 Sebino**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO, OCM VEGETALI, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto il r.r. 15 gennaio 2018, n. 2 «Regolamento di attuazione del titolo IX Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale);

Richiamati i seguenti decreti:

- n. 6107 del 3 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 1 Oltrepò Pavese»;
- n. 6016 del 03 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 2 Asta del Fiume Po»;
- n. 6094 del 03 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 3 Ticino, Terdoppio, Sesia e Agogna»;
- n. 7255 del 21 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 5 Verbanò Ceresio e Lario»;
- n. 6104 del 3 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 6 Adda sublacuale»;
- n. 7257 del 21 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 7 Valle Brembana»;
- n. 7258 del 21 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 8 Valle Seriana»;
- n. 6100 del 03 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 10 Valle Camonica»;
- n. 7260 del 21 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 11 Valle Trompia»;
- n. 6095 del 3 maggio 2018 - «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 14 Sebino»;
- n. 11362 del 1 agosto 2018 Modifica alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nei seguenti bacini: n. 3 Ticino, approvate con decreto n. 6094 del 3 maggio 2018, n. 6 Adda sublacuale, approvate con decreto n. 6104 del 3 maggio 2018, n. 9 Oglio, approvate con decreto n. 7259 del 21 maggio 2018, n. 12 Mincio, approvate con

decreto n. 6096 del 3 maggio 2018;

Richiamato il verbale della riunione dell'11 ottobre 2018, agli atti della Struttura

Servizio Fitosanitario, OCM vegetali, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, tra la U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, zootecnia e politiche ittiche

e gli Uffici Territoriali Regionali di Lecco, Como, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Varese, nel quale vengono evidenziate le richieste di modifica ai regolamenti succitati;

Valutate e ritenute opportune le richieste di modifica dei regolamenti di bacino ricevute dai competenti uffici pesca degli UTR;

Considerata, quindi, la necessità di modificare tali regolamenti secondo quanto proposto dagli stessi tecnici della pesca degli UTR e come dettagliato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura Servizio Fitosanitario, OCM Vegetali, Distretti Agricoli, e Tutela della Fauna Ittica della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi dalla d.g.r. XI/294 del 28 Giugno 2018;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

DECRETA

Recepisce le considerazioni riportate nelle premesse,

1. di modificare e integrare le «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca» nei bacini, contenute nei decreti citati in premessa, come illustrato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.

Il dirigente  
Alberto Biancardi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Allegato 1

**A) "Modifica alle Specifiche Tecniche di Dettaglio sulle modalità di Pesca e di esercizio della pesca professionale nei seguenti bacini: N. 2 Asta del Fiume Po, N. 3 Ticino, Terdoppio, Sesia e Agogna, N. 5 Verbano, Ceresio e Lario, N. 6 Adda Sublacuale, N. 7 Valle Brembana, N. 8 Valle Seriana, N. 9 Oglio, N. 10 Valle Camonica, N. 11 Valle Trompia, N. 12 Mincio, N. 14 Sebino".**

a) decreto n. 6017 del 03/05/2018

nelle "Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 1 Oltrepo Pavese", al punto 6, "Tesserino segnapesci" la seguente dicitura:

*"L'introduzione del tesserino segnapesci per i salmonidi è prevista dal 01/01/2019"*

è sostituita dalla seguente:

*"E' istituito un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria per tutti i pesci catturati, inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati, in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca. Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.*

*Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.*

*Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da Regione Lombardia in concerto con gli UTR competenti per territorio.*

*Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.*

*L'introduzione del tesserino segnapesci è prevista per con decorrenza dal 1 gennaio 2020"*

b) decreto n. 6016 del 03/05/2018

nelle "Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 2 Asta del Fiume Po", al al punto 3.3 "Attrezzi di pesca consentiti" al termine delle "Prescrizioni riguardanti l'uso della bilancia" nel paragrafo intitolato "Nelle zone a regolamentazione speciale di seguito elencate sono in vigore ulteriori limitazioni in merito a tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti", ove si menziona "zone in cui è vietato l'uso della bilancia" in capo all'elenco, si inserisce:

- Roggia Cona (Candia Lomellina Breme), da località Cascina Bertolina a valle

dell'argine maestro fino alla confluenza nel Canale di Breme (Breme);

- Canale di Breme: tratto di competenza provinciale (Breme);
- Sesia Morta: tutto il tratto di competenza della provincia di Pavia (Candia L., Breme);
- Canale Morabiano: tutto il tratto di competenza della provincia di Pavia (Sartirana, Torre Beretti, Frascarolo);
- Canale Riadino: dalla strada per Pieve del Cairo-Cambiò al ponte in località Lazzareto (Pieve del Cairo)

c) decreto n. 6094 del 03/05/2018

nelle "Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 3 Ticino, Terdoppio, Sesia e Agogna", nella tabella "Zone di divieto di utilizzo della bilancia" si inserisce:

Corpo idrico: Roggia Cona

Identificazione: Roggia Cona: dall'origine a loc. Cascina Bertolina a monte dell'argine maestro (Candia L., Breme)

è altresì eliminato quanto segue:

Corpo idrico: Roggia Cona (Candia Lomellina, Breme)

Identificazione: Tutto il corso

Corpo idrico: Canale di Breme

Identificazione: Tratto di competenza provinciale (Breme)

Corpo idrico: Sesia Morta

Identificazione: Tratto di competenza provinciale (Candia Lomellina, Breme)

Corpo idrico: Canale di Morabiano

Identificazione: Tratto di competenza provinciale (Sartirana, Torreberetti, Frascarolo)

Corpo idrico: Canale Riadino

Identificazione: Dalla strada Pieve del Cairo- Cambiò al Ponte in località Lazzareto

d) decreto n. 7255 del 21/05/2018

nelle "Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 5 Verbano, Ceresio e Lario", alla tabella di cui al paragrafo n. 2 "Pesca da Natante" viene tolto il punto 9) Lago di Sartirana; nel medesimo decreto n. 7255/2018 al punto 4) "Forme di pesca tradizionali" paragrafo "Cavedanera" è sostituito il periodo:

"Consentito solo nel Lario e nel Lago di Mezzola. Vietato durante il periodo di protezione della Trota e del Cavedano"

con

*“Consentito solo nel Lario, nel Lago di Varese e nel Lago di Mezzola. Nel Lario e nel Lago di Mezzola è vietato durante il periodo di protezione della Trota e del Cavedano”;*

nel succitato decreto n. 7255/2018 al punto 8 “Tesserino segnapesci” il seguente periodo:

*“E' istituito un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca.*

*Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.*

*Modalità di compilazione:*

- *prima di iniziare la pesca è obbligatorio indicare data, nome del corpo idrico e località di pesca;*

- *la cattura deve essere annotata sul tesserino soltanto se l'esemplare viene trattenuto. In questo caso occorre indicare la sigla del pesce catturato prima di riprendere a pescare. Fa eccezione il Persico reale, di cui occorre annotare soltanto il numero complessivo di catture, prima di smettere di pescare o di cambiare zona di pesca;*

*Se si riprende la pesca dopo aver depositato il pescato è obbligatorio tracciare una linea verticale dopo la sigla dell'ultimo pesca catturato.*

*Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti di concerto dagli UTR competenti per territorio.*

*Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.*

*Il tesserino segnapesci del Bacino 5 entrerà in vigore il 01.01.2019.*

*Fino a tale data restano in vigore i tesserini segnapesci introdotti dai regolamenti provinciali di Como e di Lecco”;*

è sostituita dalla seguente:

*“E' in vigore un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria per tutti i pesci catturati, inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati, in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca.*

*Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.*

*Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.*

*Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da*

*Regione Lombardia in concerto con gli UTR competenti per territorio.*

*Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.*

*Il tesserino segnapesci del Bacino 5 entrerà in vigore per le acque della Provincia di Varese dal 1 gennaio 2020".*

Nel Capitolo "Corpi idrici in cui è consentita la pesca professionale. Elenco degli attrezzi e modalità di utilizzo ex art. 13 r.r. 2/2018. Bacino 5 Verbano Ceresio Lario" nel punto "Elenco norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul Lago di Varese" al punto A) Reti da fondo laddove si parla di Oltana per tutti i pesci la frase:

*"Altezza massima della rete 40 maglie"*

è sostituita con la seguente:

*"Altezza massima della rete 6 m.";*

e) decreto n. 7257 del 15/01/2018

al punto 6, "Tesserino segnapesci", nelle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 7 Valle Brembana, di cui al decreto n. 7257 del 15/01/2018 la seguente dicitura:

*"Previsto con decorrenza dal 1 gennaio 2019"*

è sostituita dalla seguente:

*"E' istituito un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria per tutti i pesci catturati, inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati, in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca. Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.*

*Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.*

*Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da Regione Lombardia in concerto con gli UTR competenti per territorio.*

*Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.*

*Il tesserino segnapesci del Bacino 7 entrerà in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2020";*

f) decreto n. 7258 del 15/01/2018

al punto 6, "Tesserino segnapesci", nelle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 8 Valle Seriana, la seguente dicitura:

*"Previsto con decorrenza dal 1 gennaio 2019"*

è sostituita dalla seguente:

*"E' istituito un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria per tutti i pesci catturati, inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati, in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca. Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.*

*Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.*

*Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da Regione Lombardia in concerto con gli UTR competenti per territorio.*

*Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.*

*Il tesserino segnapesci del Bacino 8 entrerà in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2020"*

g) decreto n. 6100 del 03/05/2018

al punto 5, "Tesserino segnacatture", nelle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 10 Valle Camonica, la seguente dicitura:

*"Il tesserino segnapesci è previsto con decorrenza 1 gennaio 2019"*

è sostituita dalla seguente:

*"E' istituito un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria per tutti i pesci catturati, inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati, in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca. Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.*

*Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.*

*Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da Regione Lombardia in concerto con gli UTR competenti per territorio.*

*Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori*

*l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.*

*Il tesserino segnapesci del Bacino 10 è previsto con decorrenza 1 gennaio 2020, ad esclusione delle zone prenda e rilascia ove già in vigore";*

h) decreto n. 7260 del 21/05/2018

al punto 7, "Tesserino segnapesci", nelle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 11 Valle Trompia, la seguente dicitura:

*"E' istituito un tesserino segnapesci in tutte le acque del bacino di pesca con decorrenza 1 gennaio 2019"*

è sostituito dalla seguente:

*"E' istituito un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria per tutti i pesci catturati, inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati, in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca.*

*Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.*

*Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.*

*Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da Regione Lombardia in concerto con gli UTR competenti per territorio.*

*Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.*

*L'utilizzo del tesserino, ad esclusione delle zone di pesca prenda e rilascia, ove già in vigore, nelle restanti acque del bacino è previsto con decorrenza 1 gennaio 2020";*

i) decreto n. 6095 del 03/05/2018

al punto 7, "Tesserino segnapesci", nelle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale del bacino n. 14 Sebino, la seguente dicitura:

*"Prevista l'introduzione del tesserino segnapesci nelle Acque di Tipo B e nelle Zone No-kill con decorrenza 1 gennaio 2019."*

è sostituita dalla seguente:

*"E' in vigore un tesserino segnapesci nelle zone di pesca prenda e rilascia; nelle acque di tipo B la sua istituzione è prevista con decorrenza 1 gennaio 2020;*

*La compilazione del tesserino segnapesci è obbligatoria per tutti i pesci catturati*

inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca.

Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.

Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.

Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da Regione Lombardia in concerto con gli UTR competenti per territorio.

Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario";

**B) modifica e integrazione al decreto n.11362 del 01/08/2018 recante "Modifica alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nei seguenti bacini: n. 3 Ticino, approvate con decreto n. 6094 del 03/05/2018, n. 6 Adda sublacuale, approvate con decreto n. 6104 del 03/05/2018, n. 9 Oglio, approvate con decreto n. 7259 del 21/05/2018, n. 12 Mincio, approvate con decreto n. 6096 del 03/05/2018"**

il periodo

*"- rendendo pescabile la specie Alborella, con l'esclusione del periodo riproduttivo dal 1 Maggio al 30 Giugno, analogamente a quanto previsto per il Fiume Po, e con il limite giornaliero di 500 g. per pescatore, nei bassi tratti dei fiumi:*

- Ticino, limitatamente dal ponte di Vigevano alla confluenza con il Po;*
- Adda, limitatamente dal ponte di Lodi alla confluenza col Po;*
- Oglio, limitatamente dallo sbarramento di Isola Dovarese alla confluenza con il Po;*
- Mincio, limitatamente dal partitore di Casale in frazione Sacca del Comune di Goito alla confluenza con il Po;*

*e, per tutti questi tratti di corsi d'acqua, esclusivamente nel corso del fiume principale e nei luoghi raggiungibili da barca dall'alveo principale con esclusione del reticolo secondario e canali di derivazione irrigui, a parziale modifica di quanto indicato nei decreti succitati, i quali per le disposizioni tecniche restanti sono invariati"*

è sostituito dal seguente

*"- è consentita la pesca alla specie Alborella, con l'esclusione del periodo riproduttivo dal 1 Maggio al 30 Giugno, analogamente a quanto previsto per il Fiume Po, e con il limite giornaliero di 500 g. per pescatore, nei bassi tratti dei fiumi:*

- Ticino, limitatamente dal ponte di Vigevano alla confluenza con il Po;*
- Adda, limitatamente dal ponte di Lodi alla confluenza col Po;*

- Oglio, limitatamente dallo sbarramento di Isola Dovarese alla confluenza con il Po;
- Mincio, limitatamente dal partitore di Casale in frazione Sacca del Comune di Goito alla confluenza con il Po;

e, per i fiumi Oglio e Mincio esclusivamente nel corso del fiume principale e nei luoghi raggiungibili da barca dall'alveo principale, con esclusione del reticolo secondario e canali di derivazione irrigui, mentre per il Fiume Ticino la pesca dell'Alborella è consentita anche nel reticolo secondario ricadente dalla confluenza con il Fiume Po sino al ponte di Vigevano ed è consentita, inoltre, nel tratto del Naviglio Pavese ricadente all'interno della Provincia di Pavia, mentre per il Fiume Adda la pesca dell'alborella è consentita nel canale artificiale Muzza in tutto il suo corso. Quanto sopra con le limitazioni del periodo riproduttivo (dal 1 Maggio al 30 Giugno e con il limite giornaliero di 500 g. per pescatore) e, temporaneamente, in attesa delle risultanze degli studi sulla presenza e abbondanza della specie che saranno disponibili al termine della redazione del Piano Ittico Regionale e della Carta Ittica Regionale, che potranno dare indicazioni tecnico scientifiche più certe sullo stato di conservazione della specie e indicheranno le conseguenti disposizioni gestionali;"

In tal modo sono modificati i seguenti allegati come segue:

- nell'allegato "Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 3 Ticino, Terdoppio, Sesia e Agogna (art. 12 del r.r. n. 2 del 15/01/2018)" al punto (\*) Alborella il testo:

*"La specie Alborella è pescabile nel Fiume Ticino, limitatamente dal ponte di Vigevano alla confluenza con il Fiume Po, con il limite massimo giornaliero di 500 g. per pescatore, con l'eccezione del periodo riproduttivo dal 1 maggio al 30 giugno, esclusivamente nel corso del fiume principale e nei luoghi raggiungibili da barca dall'alveo principale, con esclusione del reticolo secondario e dei canali di derivazione irrigui"*

è sostituito dal seguente:

*"La specie Alborella è pescabile nel Fiume Ticino, limitatamente dal ponte di Vigevano alla confluenza con il Fiume Po, con il limite massimo giornaliero di 500 g. per pescatore, con l'eccezione del periodo riproduttivo dal 1 maggio al 30 giugno. Tale specie è pescabile, con le medesime limitazioni, anche nel tratto del Naviglio Pavese ricadente nel territorio di competenza della Provincia di Pavia";*

- nell'allegato "Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 6 – Adda sub lacuale ex art.12 r.r 2/2018" al punto (\*) Alborella al seguente periodo:

*“La specie Alborella è pescabile nel Fiume Adda, limitatamente dal ponte di Lodi alla confluenza con il Fiume Po, con il limite massimo giornaliero di 500 g. per pescatore, con l’eccezione del periodo riproduttivo dal 1 maggio al 30 giugno, esclusivamente nel corso del fiume principale e nei luoghi raggiungibili da barca dall’alveo principale, con esclusione del reticolo secondario e dei canali di derivazione irrigui”*

è aggiunto il seguente periodo:

*“Tale specie è pescabile, con le medesime limitazioni, anche nel canale artificiale Muzza”*